

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

nè proposta concreta, nè ordine del giorno. Anch'io assistei alla seduta del 12 marzo 1877; e, se ben ricorda l'onorevole Ercole, l'onorevole Martini discusse allora la questione speciale sui due nomi del professore Carducci e del professore Fabretti, e dimostrò colla sua abituale logica ed eleganza che il professore Carducci ed il professore Fabretti non erano inleggibili a mente dell'articolo 3 della legge Bonfadini. L'onorevole Martini sostenne che l'insegnamento straordinario affidato all'onorevole Carducci ed affidato all'onorevole Fabretti non poteva considerarsi come un ufficio che portava con sè l'inleggibilità colpita dalla legge Bonfadini del 1875. Quindi la Camera discusse la questione speciale, dirò, non la questione di massima.

Fu portata dinanzi alla Camera la questione di applicabilità della legge Bonfadini al caso dei professori Carducci e Fabretti, e più tardi del professore Regnoli che aveva avuto un altro incarico. Quando si venne alla votazione, mi trovi l'onorevole Ercole una proposta concreta, scritta, messa ai voti e votata dalla Camera, che risolveva una questione di massima così grave ed importante, come quella che oggi vorrebbe risolvere in forza di una votazione che non presenta alcuna proposta concreta, e che oggi si cita e vorrebbe introdurre come precedente, che, ammesso, tenderebbe a ridurre l'ufficio della Commissione dell'accertamento dei deputati impiegati unicamente a quello di registrare e fare l'elenco dei soli nomi degli impiegati!

La Commissione per l'accertamento dei deputati impiegati rappresenta la Camera; è una Commissione permanente; ha il mandato, quando la elezione è stata convalidata, di verificare se i deputati impiegati possano, o no, rientrare nella categoria di ammissione, o di eccezione, voluta dall'articolo 99 dello Statuto. Col restringere la missione della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati, si annullava l'articolo 59 del regolamento della Camera, annullare una rappresentanza della Camera stessa, è violare tutti i suoi precedenti. Inquantochè, ripeto, il precedente del 12 marzo 1877 non è tale che possa con successo invocarsi.

Io, in ultima analisi, giacchè veggo ora al banco dei ministri l'onorevole presidente del Consiglio, faccio un appello alla sua autorità perchè voglia ripetere le stesse dichiarazioni che fece nel 1875.

PRESIDENTE. L'onorevole Melodia ha facoltà di parlare.

Intanto però gli faccio osservare che mi sono fatto portare qui i calendari, dai quali ho potuto ricavare che non è solo l'onorevole Berti Domenico membro straordinario del Consiglio dell'istruzione.

MELODIA, relatore. È vero, vi è anche l'onorevole De Sanctis, come pure l'onorevole Tenca.

PRESIDENTE. L'onorevole Tenca è membro ordinario.

Allora dovrebbero essere cancellati l'onorevole Bonghi, l'onorevole De Sanctis e l'onorevole Berti Domenico dal numero dei deputati impiegati.

Parli pure, onorevole Melodia.

MELODIA, relatore. L'onorevole Muratori ha toccato l'argomento, diciamo così, da due lati. Egli ha chiesto, prima di tutto, se sia giusto che una Commissione della Camera debba limitarsi solamente ad *elencare*, per dire la sua parola, il numero degli impiegati. E su questa questione capirà la Camera che, come relatore, ho moltissime riserve da fare. Come individuo partecipo in tutto all'opinione dell'onorevole Muratori. Però debbo dirgli che tutto ciò non bastava alla Commissione per potere entrare in quella via, nella quale l'onorevole Muratori voleva che noi ci mettessimo.

La deliberazione della Camera del 12 marzo 1877, me lo permetta l'onorevole Muratori, non fu un caso speciale, fu un caso generale. E, se la Camera vorrà essere tanto gentile, tanto più che si tratta di poche parole, di prestarmi attenzione, leggerò ciò che disse l'onorevole Martini in quel giorno:

« Secondo la Giunta, questi due onorevoli nostri colleghi non sarebbero eleggibili. Or bene, spetta alla Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati il ricercare se un deputato del quale la Camera convalidò l'elezione, sia eleggibile o no? Credo assolutamente di no; essa non ha quest'ufficio; il quale spetta alla Giunta per le elezioni, ed è tanto vero che esso spetta a questa Giunta, che avendo a riferire sulle elezioni di Fabriano e di Jesi, ove era stato eletto il generale Carini, essa propose, che mancando nell'eletto i requisiti richiesti, le due elezioni fossero dichiarate nulle, e la Camera prese per l'appunto questa deliberazione.

« La Camera ha oramai riconosciuto che i requisiti i quali si esigono per essere eletti, sono nel professore Carducci e nel professore Fabretti, perchè ha convalidato fin da principio la loro elezione. L'onde propongo la questione pregiudiziale e chiedo alla Camera che le piaccia d'ammettere, ecc. »

La questione fu messa ai voti nel modo seguente:

« **Presidente.** La Commissione chiede che la Camera pronunci la dichiarazione che gli onorevoli Carducci e Fabretti non possano far parte della Camera, in esecuzione dell'articolo 2 della legge del 3 luglio 1875, per cui alla validità dell'elezione richiedesi la congiunzione necessaria dei loro uffici. »

Su questa prima mozione fu proposta la questione pregiudiziale dall'onorevole Martini, dopo